

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 117.2025

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO

VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA

VIA VERRASTRO 4
85100 POTENZA

ALLA REGIONE CALABRIA

VIA SAN NICOLA 8
88100 CATANZARO

ALLA REGIONE CAMPANIA

VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

VIA SABBADINI 31
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO

VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA

VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE

VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE

VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA

LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SICILIA

VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA

E. P.C. AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E
FORESTALE

LORO SEDI

Oggetto: VITIVINICOLO –Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2025/2026.

Addendum alle Istruzioni Operative n. 6 del 17/01/2025 protocollo n.0003389

A seguito di richieste di chiarimenti pervenuti si ritiene opportuno integrare e sostituire i seguenti paragrafi, delle Istruzioni Operative n. 6 del 17/01/2025 protocollo n.0003389, n. 13, 15.1, 16, 18, 19, 19.1 e 19.2 con i seguenti:

13. GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'

L'Ufficio regionale competente per territorio provvede al completamento della fase di ammissibilità ed alla definizione della graduatoria delle domande entro il **30 dicembre 2025** (come prorogato dalle Istruzioni Operative n. 42 del 02/05/2025 prot 35431).

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell'Ufficio regionale competente per territorio.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria, le Regioni/P.A. che applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 2 comma 4 del DM effettuano il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda. Le Regioni/P.A. che non adottano detti criteri di priorità applicano il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata; le Regioni/P.A. effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

Le Regioni/ P.A., con proprio provvedimento, approvano gli esiti di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse.

L'Ufficio regionale competente per territorio comunica ai richiedenti, a mezzo PEC, entro 15 gg, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di sostegno (atto di esclusione della domanda). La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

Alla comunicazione, se del caso, dovranno essere allegati i file (1 pagina in formato word – pagine dalla 2 alla 5 in formato pdf) costituenti la polizza da dovere restituire debitamente compilata, pagina 1, e sottoscritta dall'ente garante e dal contraente.

Si precisa che entrambe le firme (del contraente e del rappresentante dell'Ente garante) debbono essere apposte in forma digitale oppure autografa e non è consentita una sottoscrizione mista. Eventuali polizze riportanti modalità di firma mista non saranno ammesse..

Qualora, per qualsiasi motivo, venga finanziata una superficie diversa da quella richiesta in domanda di sostegno dovrà essere allegata mappa, contestualmente alla domanda di saldo, dei vigneti da realizzare, conforme alla superficie finanziata.

Nel caso di eventuali assegnazioni di risorse finanziarie supplementari da parte del Ministero tali termini possono essere posticipati purché sia garantito il rispetto del termine ultimo per la presentazione degli elenchi di liquidazione stabilito al successivo punto 25.

15.1 Iter istruttorio domande di variante del beneficiario

La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

1. invio della domanda all'Ufficio regionale competente per territorio entro i termini previsti al punto 10;
2. preautorizzazione da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio e comunicazione ad entrambe le parti, cedente e cessionario, se del caso deve essere trasmesso il modello di appendice di subentro;
3. nel caso in cui la domanda di variante interviene nella fase successiva del pagamento anticipato, deve essere rilasciata l'appendice di subentro, da parte del cessionario, alla polizza madre, questa dovrà essere tramessa all'Ufficio regionale competente per territorio, con contestuale trasferimento di tutti gli impegni ed obblighi inizialmente assunti dal cedente.
4. trasferimento dei terreni sul fascicolo del cessionario
5. lavorazione della polizza/appendice di subentro
6. autorizzazione definitiva al subentro.

La procedura sopra descritta deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 30 novembre dell'anno n-1 considerando l'anno n quello di scadenza, come da cronoprogramma domanda di sostegno, di presentazione domanda di saldo.

Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il cessionario sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

16. MODIFICHE MINORI

Per "Modifiche Minori" si intendono tutte le variazioni progettuali non comprese nelle varianti di cui al punto 15 che consentono di apportare modifiche all'operazione inizialmente approvata.

La variazione non può comportare una diminuzione\aumento della superficie finanziata dell'operazione.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, ma devono comunque essere comunicate alla Regione/OP al più tardi entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo. **La mancata comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.**

La comunicazione di Opere minori potrà essere presentata solo dopo la chiusura positiva della finanziabilità delle domande con pagamento a collaudo, e solo dopo il decreto di liquidazione dell'anticipo delle domande a fidejussione. E' possibile presentare un'unica comunicazione di Opere Minori. Eventualmente, il beneficiario potrà richiedere all'ufficio regionale territorialmente

competente, entro la presentazione della domanda di saldo, di procedere alla cancellazione della precedente comunicazione di Opera Minore al fine di procedere con una nuova comunicazione di Opera Minore.

La cancellazione della modifica minore comporta la cancellazione di tutte le modifiche minori precedentemente comunicate che, se invece debbono essere conservate, debbono essere reinserite con la nuova comunicazione.

Le opere minori devono seguire la stessa tipologia della domanda di sostegno, di cui al paragrafo 7.1 delle istruzioni operative numero 6 protocollo 3384 del 17/1/25, (ovvero devono contenere solamente attività afferenti interventi fitosanitari (lettera D del catalogo), oppure devono contenere solamente attività afferenti interventi su vigneti eroici\storici (lettere S e E del catalogo), oppure devono contenere solamente attività di tipo A e B per interventi ordinari).

È da considerare che:

- Le opere minori non possono cambiare ciò che è stato inserito in allegato 1 (ovvero i riferimenti dei vigneti esistenti e coinvolti nel progetto).
- Per le domande ordinarie con attività di tipo A e B, la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto, che prevedono un estirpo (somma delle superfici delle attività di tipo A1, A3, B1, B3) **NON DEVE ESSERE ALTERATA**. Altresì, la superficie finanziata totale che attiene le AUTORIZZAZIONI (somma delle superfici delle attività di tipo A2, B2) **NON DEVE ESSERE ALTERATA**.
- Per le domande con attività afferenti vigneti eroici (tipo E), la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto, che prevedono un estirpo (somma delle superfici delle attività di tipo EA1, EA3, EB1, EB3) **NON DEVE ESSERE ALTERATA**. Altresì, superficie finanziata totale che attiene le AUTORIZZAZIONI (somma delle superfici delle attività di tipo EA2, EB2) **NON DEVE ESSERE ALTERATA**.
- Per le domande con attività afferenti vigneti storici (tipo S), la superficie finanziata totale per le attività coinvolte in un reimpianto, che prevedono un estirpo (somma delle superfici delle attività di tipo SA1, SA3, SB1, SB3) **NON DEVE ESSERE ALTERATA**. Altresì, la superficie finanziata totale che attiene le AUTORIZZAZIONI (somma delle superfici delle attività di tipo SA2, SB2) **NON DEVE ESSERE ALTERATA**.

Pertanto, sono permessi cambi di attività e cambi alle superfici delle attività, purchè la superficie finanziata totale della domanda rimanga inalterata e siano rispettati i vincoli di cui sopra.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% potrebbero determinare, a seguito del ricalcolo degli importi, una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso. Pertanto, nel ricalcolo degli importi con le attività variate, sarà previsto un **coefficiente correttivo** di riduzione degli stessi, al fine di salvaguardare l'importo totale del sostegno approvato per la domanda di sostegno.

Le modifiche minori saranno oggetto di successiva verifica in sede di istruttoria e di controllo in loco del progetto, le stesse devono ritenersi in attesa di autorizzazione fintanto che non saranno assoggettate alla suddetta verifica di ammissibilità.

La modifica minore ed il pagamento dell'eventuale spesa ad essa correlata devono essere eseguite entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento di saldo.

Per la modifica minore il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica giustificativa e documentata per motivare la necessità di apportare la modifica in questione ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

In fase di accertamento finale, l'Ufficio regionale competente per territorio valuterà l'ammissibilità delle modifiche in questione nel rispetto dei requisiti previsti nel presente paragrafo e di quanto disposto dalle DRA.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, il contributo riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D.lgs 188/2023.

Le modifiche minori devono rispettare, pena la non ammissibilità, le seguenti condizioni e requisiti:

- 1) non devono pregiudicare l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) devono essere mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non devono modificare i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Devono considerarsi modifiche minori:

- 1) cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella) rientrante nello stesso range di pendenza;
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto, rientrante nello stesso range di materiale vegetale utilizzato.
- 5) Variazioni alle attività da eseguire fermo restando il rispetto delle condizioni previste ai paragrafi precedenti

Dette modifiche devono essere comunicate, tramite l'applicativo reso disponibile sul portale SIAN, all'Ufficio regionale competente per territorio, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, nella superficie - nelle caratteristiche del vigneto impiantato - nel materiale di sostegno utilizzato, da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale/totale dell'operazione.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 tramite procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'Ufficio Regionale territorialmente competente entro il termine di 5 giorni da calendario.

18. SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui al punto 17, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata all'Ufficio regionale competente per territorio che, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, l'esito dell'istruttoria allegando, se del caso, modello di appendice di subentro generato.

In presenza di domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria utilizzando il modello trasmesso dall'Ufficio Regionale competente per territorio.

L'Ente garante, contestualmente al beneficiario, utilizzando il modello trasmesso dall'Ufficio Regionale competente per territorio. Procederà alla sottoscrizione dell'appendice. Appendici sottoscritte con modalità mista non sono ammesse.

Giova sottolineare che le firme dovranno essere o ambo digitali o ambo autografe non è consentita la tipologia mista.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente all'Ufficio regionale competente per territorio l'originale dell'appendice di subentro entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione.

L'Ufficio regionale competente per territorio cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

L'Ufficio regionale competente per territorio chiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'Ufficio regionale competente per territorio con proprio provvedimento dirigenziale provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

Gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità dovranno essere inoltrate all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

19. DOMANDE DI SOSTEGNO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA

19.1 Attestazione inizio lavori

Per le domande di sostegno ammesse al finanziamento con richiesta del pagamento anticipato, entro e non oltre il termine del **15 marzo 2026 (salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni)\P.A.**

nelle DRA), devono pervenire all'Ufficio regionale competente per territorio l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i..

L'attestazione di inizio lavori comunicata all'Ufficio regionale competente per territorio verrà registrata, da parte dello stesso Ufficio con apposita procedura su portale SIAN.

19.2 Garanzie fideiussorie ed enti garanti

Il richiedente con domanda di sostegno con pagamento anticipato che ha ricevuto dall'Ufficio regionale competente per territorio la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità con i file del modello di polizza, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto, deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione. L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito dei file trasmessi dall'Ufficio regionale territorialmente competente si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, alla compilazione del frontespizio della garanzia, file word, con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Si precisa che le firme apposte, sia dell'ente Garante che del beneficiario, devono essere tutte e due digitali ovvero tutte e quattro autografe

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **15 marzo 2026 (salvo scadenze più restrittive disposte dalle Regioni\P.A. nelle DRA)** direttamente all'Ufficio regionale competente per territorio.

L'Ufficio regionale competente per territorio cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Inoltre, l'Ufficio regionale competente per territorio provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il **28 aprile 2026, con il relativo elenco di liquidazione anticipo**, a cura dell'Ente Istruttore complete delle rispettive conferme di validità.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ufficio regionale competente per territorio.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ufficio regionale competente per territorio comunica al richiedente, a mezzo PEC spedita

entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo: www.agea.gov.it.

Il Direttore dell'O.P. Agea
Cristian Patti

prot. AGEA.ALA.2025

del

All. 9

(compilata da

)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a :

(cognome e nome)

nato/a :

(comune)

() il

(prov.)

residente a :

(comune)

()

(prov.)

in Via :

(indirizzo)

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE MINORI

Domanda di sostegno N. :

CUAA del richiedente:

Denominazione del

Importo del contributo totale
finanziato della domanda di
sostegno

ELENCO DELLE OPERE DA REALIZZARE COME DA DOMANDA DI SOSTEGNO

Attività: Descrizione:
Superficie realizzata da collaudare
Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)
I								

Attività: Descrizione:
Superficie realizzata da collaudare
Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)
I					I			

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE MINORI

Attività: Descrizione:
Superficie realizzata da collaudare
Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Attività: Descrizione:
Superficie realizzata da collaudare
Estremi catastali dei vigneti realizzati:

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Varietà di uva	Forma d'allevamento	Distanza su fila (cm)	Distanza tra le fila (cm)

Il sottoscritto prende atto che, a seguito delle modifiche apportate alle attività e superfici presenti in questa comunicazione di Opere Minori, il nuovo importo totale del contributo finale finanziato ammonta a€

Il presente documento firmato dal richiedente deve essere scansionato e acquisito tramite le funzioni disponibili nel portale SIAN.

Il richiedente dichiara di aver verificato con accuratezza i dati presenti in questa comunicazione, consapevole che tali modifiche dovranno essere riportate nella domanda di saldo, pena il mancato riconoscimento dell'aiuto.

Qualora la presente comunicazione sia stata informatizzata da un Centro di Assistenza Agricola o da un tecnico abilitato, il richiedente si impegna a farla pervenire, entro 5 giorni solari dalla data di registrazione riportata nel frontespizio, agli uffici dell'Amministrazione regionale attenendosi alle modalità da questa indicate.

In fede

firma del richiedente o del rappresentante legale

Nel caso in cui la comunicazione venga resa per una diversa ubicazione del vigneto da realizzare ed i nuovi terreni non siano di proprietà del richiedente, alla presente deve essere allegato il consenso dei proprietari come da allegato 5.

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, all'ufficio competente via PEC, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.